

LOTTO 4

CAPITOLATO SPECIALE CONDIZIONI SPECIALI

PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO
PRESTATORI DI LAVORO**

DEL COMUNE DI TORINO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI TORINO
Piazza Palazzo di Città, 1
C.F. _____

e

Società

Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del 30 giugno 2012
Alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per

ASSICURATO

Il Contraente e le persone fisiche e giuridiche alle quali è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale, in quanto soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE

Il Contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti

CONTRAENTE – ENTE

Il Comune di Torino, che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta

COSE

Sia i beni materiali, sia gli animali

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene reintegrato alla Società dal Contraente e resta a esclusivo carico dello stesso

LIMITE DI RISARCIMENTO

La somma massima dovuta dalla Società

MASSIMALE ASSICURATO

L'importo massimo dell'indennizzo stabilito dalle parti

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società

RISARCIMENTO – INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, o all'avente diritto, in caso di sinistro

RISCHIO

La possibilità che si verifichi un sinistro;

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETÀ

La Compagnia assicuratrice

RETRIBUZIONI E COMPENSI

Per retribuzioni e compensi si intende la somma:

- di quanto al netto delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente soggetti o no a contribuzione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- degli importi versati dal Contraente:
 - agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza;
 - a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera operanti con contratto di somministrazione lavoro;
 - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa ;
- delle retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – RESCINDIBILITÀ ANNUALE

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30 giugno 2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017, senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, con preavviso di almeno trenta giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni.

Il contratto potrà tuttavia essere rescisso al termine di ogni annualità a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi tra le parti con un preavviso di centottanta giorni.

Art. 2 DECORRENZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2012.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro novanta giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo (dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012);
- entro novanta giorni da ciascuna successiva data di scadenza semestrale - ricorrente il 31 dicembre e il 30 giugno per ogni annualità - il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro novanta giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorchè sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 2 BIS CLAUSOLA DI SOSPENSIONE

Il Contraente si riserva la facoltà di sospendere gli effetti del contratto in occasione di ogni scadenza semestrale del premio.

La richiesta di sospensione deve pervenire alla Società - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza semestrale dalla quale si intende far decorrere la sospensione.

In tale caso, a partire dalle ore 24 del giorno di scadenza (31 dicembre o 30 giugno), le reciproche prestazioni non sono più dovute fino alle ore 24 del giorno stabilito dal Contraente - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - come data di riattivazione della copertura e di ogni altro effetto del contratto.

Durante il periodo di sospensione degli effetti del contratto, saranno a carico esclusivo del Contraente le richieste di risarcimento danni conseguenti, anche indirettamente, a sinistri verificatisi durante tale periodo. Del pari, il Contraente non è tenuto a inoltrare alla Società le denunce di sinistro di cui all'art. 17.

Inoltre, durante il predetto periodo il Contraente è sollevato dall'obbligo del pagamento del premio fino alla data di riattivazione della copertura, allorchè sarà nuovamente applicabile quanto previsto dall'art. 2 "Decorrenza e pagamento del premio".

La scadenza contrattuale del 31 dicembre 2017 e le rate semestrali di cui al citato art. 2 saranno automaticamente prorogate di tanti giorni quanti è durata la sospensione.

Ove la sospensione perduri oltre centoottanta giorni dalla sua decorrenza, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP nr. _____

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all'Ente e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.

Art. 5 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio del presente contratto non è soggetto a regolazione, essendo calcolato in modalità fissa ("flat") per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all'INAIL e il premio di polizza si intendono quelli indicati alla sezione COSTITUZIONE DEL PREMIO

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO – DIMINUZIONI DEL RISCHIO

Salvo per il caso di dolo e in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché la mancata comunicazione di successive circostanze o variazioni che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro sessanta giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso a essa spettante a termini dell'art. 1897 di cui sopra.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio, secondo le modalità di cui all'art. 2.

Art. 7 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano coinvolto la propria responsabilità.

Art. 8 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

A parziale deroga dell'art. 1910 C.C. il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 9 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Art. 10 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% (otto per cento) del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 11 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso – che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003, la Società è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art.16 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società di seguito indicate:

.....% (delegataria)
.....% (coassicuratrice)
.....% (coassicuratrice)

In caso di sinistro, la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; in ogni caso la Società si impegna, altresì, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEI SINISTRI

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alla Società sarà fatta denuncia scritta di ciascun sinistro, entro sessanta giorni dal giorno in cui l'ufficio competente per la gestione delle pratiche assicurative ne è venuto a conoscenza ovvero abbia ricevuto dal danneggiato direttamente o per il tramite di un proprio legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta. Il Contraente farà poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiedesse, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Art. 18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza verrà ugualmente fornita ove il Pubblico Ministero abbia già in quel momento deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

L'assistenza penale verrà ugualmente fornita anche nel caso in cui il procedimento penale sorga anteriormente alla richiesta di risarcimento danni.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse; la Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 19 CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI

La Società gestisce le vertenze di cui all'articolo che precede mediante un proprio Centro Liquidazione Sinistri (CLS) ubicato nel territorio del Comune di Torino e dedicato al Contraente, con in organico un numero di liquidatori non inferiore a due.

È vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Nel caso in cui la Società non abbia già la disponibilità di tale CLS nel territorio di Torino, ha l'obbligo di attivarlo entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Il CLS deve erogare le seguenti prestazioni minime:

1. Messa a disposizione delle contro-parti:
 - a. di una linea telefonica con gestione automatica delle code di attesa e delle priorità;
 - b. di un indirizzo di posta elettronica;
 - c. di un servizio informazioni telefoniche al pubblico per otto ore settimanali (suddivise in due giorni);
 - d. di un servizio di apertura al pubblico per otto ore settimanali (suddivise in due giorni).
2. Invio di riscontro scritto alla contro-parte e per conoscenza al Contraente, entro tre giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro:
 - a) con la conferma di presa in carico della gestione del sinistro;
 - b) con le informazioni su ubicazione, orari, telefoni, telefax ed email del CLS;

- c) con l'eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva;
- d) con eventuali indicazioni in merito all'incarico peritale.

Il mancato rispetto del presente articolo obbliga la Società al pagamento a favore del Contraente di una somma, a titolo di penale, di Euro 10.000,00 (diecimila), salvo il maggior danno.

La mancata costituzione del CLS comporterà altresì la risoluzione del presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto la Società dovrà altresì rimborsare i premi pagati dal momento della risoluzione del contratto e in ragione di 1/365 per ogni giorno non usufruito al netto delle imposte.

Art. 19 BIS COMITATO MONITORAGGIO SINISTRI

Con la finalità di consentire al Comune di Torino lo svolgimento dei controlli in merito alla gestione, da parte della Società, delle franchigie non opponibili ai terzi, entro quindici giorni dall'effetto della presente polizza verrà costituito il Comitato Monitoraggio Sinistri (CMS), composto da: un soggetto designato dal Contraente, un soggetto designato dalla Società, un soggetto designato dal Broker. Nella prima seduta del CMS saranno condivise le linee-guida di carattere generale della procedura di liquidazione sinistri.

Nelle sedute successive, convocate trimestralmente, si procederà al monitoraggio sull'applicazione delle predette linee-guida e alla verifica in conformità agli obiettivi di efficacia ed economicità perseguiti dal Contraente.

Di ogni seduta sarà redatto verbale, in triplice copia, che sarà conservato dalle parti.

Art. 20 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centottanta giorni previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 21 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO

La Società si impegna e obbliga a fornire al Contraente, con cadenza trimestrale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullazione "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Art. 22 MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La copertura assicurativa è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) per sinistro e per anno.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La copertura assicurativa è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), con il limite per ogni singolo prestatore di lavoro infortunato di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00).

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a € 30.000.000,00.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 23 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

A) – R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi per fatto dei suoi Amministratori, a livello centrale e circoscrizionale, e dei suoi dipendenti e comunque di tutte le persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere a termini dell'art. 2049 del C.C., ovvero tutti coloro che comunque svolgono, indipendentemente dall'esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato attività, anche se temporanea od occasionale, per conto dell'Assicurato, tutti quanti di seguito denominati "Assicurati", a condizione che nella determinazione del danno risultino inseriti nell'organizzazione aziendale.

A titolo puramente descrittivo si indicano tra le attività del Comune di Torino: servizi di polizia municipale, servizi demografici ed elettorali, servizi cimiteriali, servizi socio-assistenziali, servizi di protezione civile, di tutela dell'ambiente, di manutenzione degli edifici municipali, di manutenzione del suolo pubblico, di coordinamento viabilità, traffico e parcheggi, del verde pubblico, di ponti e vie d'acqua, di commercio, dei mercati all'ingrosso, servizi culturali, educativi, bibliotecari, musei civici, archivio storico, promozione di manifestazioni varie con eventuale utilizzazione di tensostrutture, gestione di impianti sportivi, di colonie permanenti e stagionali; tutto nella consistenza attuale e futura senza che sia necessaria una preventiva notifica alla Società delle variazioni intervenute o previste.

E' comunque di principio convenuto fra le parti che rientra nell'oggetto dell'assicurazione ogni forma di responsabilità civile verso terzi degli Assicurati, che non risulti esplicitamente esclusa dalla polizza o dalle leggi vigenti ed entro i limiti risultanti dalle condizioni riportate nel presente contratto.

B) – R.C.O.

La Società risponde delle somme che l'Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell'assicurazione, nonché per le malattie professionali purché si manifestino per la prima volta in data posteriore alla stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione, sofferti dai propri dirigenti, dipendenti, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori e, in ogni caso, da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico della Amministrazione l'iscrizione all'INAIL o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.

In forza di tale garanzia l'Amministrazione rimarrà indenne da:

- a) eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e/o dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i.;
- b) erogazione di somme che l'Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio all'infortunato non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto;
- c) erogazione all'infortunato o agli aventi diritto di somme che l'Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

C) MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal d.p.r. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione dispiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 24 DESCRIZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ PARTICOLARI COMPRESSE IN COPERTURA

A titolo esemplificativo e non limitativo, le parti si danno atto che la copertura assicurativa comprende le attività di seguito descritte.

Si conviene che la garanzia assicurativa opera per la responsabilità civile personale dei soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi, per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività particolari di seguito elencate.

Tali soggetti sono considerati terzi (in quanto non rientranti nel novero dei prestatori di lavoro) nel caso di loro partecipazione alle attività dell'Amministrazione (manuali e non), a qualunque titolo svolte.

Attività di Volontariato giovanile.

Con il programma di Volontariato Giovanile viene offerta ai giovani l'opportunità di impegnarsi in iniziative a favore della città; nel corso dell'anno si organizzano varie attività di durata limitata che si collocano in ambito culturale, ambientale e turistico. Le attività che i giovani sono chiamati a svolgere, e per le quali è previsto un coinvolgimento massimo di 240 ore per volontario, sono le seguenti:

- promozione dei beni artistici e ambientali della Città anche in occasione di convegni con rilevanza nazionale e/o internazionale;
- gestione punti informativi rivolti ai cittadini e ai turisti in occasione delle attività o manifestazioni;
- accoglienza turistica e accompagnamento in città, in ambito regionale e/o presso stazioni o aeroporto;
- attività all'interno dei musei o di altri enti culturali;
- frequenza corsi di formazione riguardanti le attività;
- attività all'interno del canile municipale.

I soggetti sopra indicati si devono considerare assicurati:

in ogni momento di permanenza degli stessi nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi, anche autonome, previste dai progetti; in occasione di soggiorni esterni, gite, visite

esterne, formazione, rappresentazioni e manifestazioni varie in locali, anche non dell'Ente, a qualsiasi ora della giornata.

Soggetti assicurati: circa 2.500 giovani.

Attività di Servizio Civile Volontario

La Città di Torino partecipa ai bandi ministeriali per l'impiego di volontari in servizio civile promossi dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, prestano il loro servizio per la durata di 12 mesi con un impegno di 30/36 ore settimanali.

Tutti i progetti, approvati dal Ministero rispondono alle caratteristiche della legge 64/2001.

Gli ambiti di intervento sono i seguenti: Assistenza, Cura e riabilitazione, Reinserimento Sociale, Prevenzione, Protezione Civile, Salvaguardia e fruizione del Patrimonio Ambientale, Salvaguardia e fruizione del Patrimonio Artistico, Promozione Culturale, Educazione, Servizio Civile all'estero.

I servizi in cui operano i volontari che partecipano ai progetti della Città di Torino sono:

1. Servizi socio-assistenziali a favore di minori, disabili, anziani, stranieri, adulti in difficoltà;
2. Servizi educativi scolastici;
3. Servizi culturali;
4. Protezione Civile;
5. Ambiente;
6. Servizio civile all'estero.

1. Servizi Socio-assistenziali a favore di minori, disabili, anziani, adulti in difficoltà Comunità alloggio per minori - comunità alloggio per handicappati fisici e psichici. Centri socio-terapeutici per handicappati ultraquattordicenni. Istituti e comunità alloggio per anziani. Sostegno a singoli portatori di handicap. Servizi a favore di stranieri e di adulti in difficoltà.

2. Servizi Educativi Scolastici

I volontari affiancano gli insegnanti nelle scuole statali e comunali torinesi nell'ambito di un progetto specifico e su casi di handicap e disagio. I compiti a loro assegnati sono i seguenti: Collaborazione con gli insegnanti nelle attività didattico-educative; Attività laboratoriali ed extracurricolari; Collaborazione in uscite didattiche, attività in piscina, attività musicali, di informatica, di pittura etc. Accompagnamenti nelle gite e nei soggiorni.

3. Servizi Culturali

Centri d'incontro e servizi culturali decentrati. Sistema bibliotecario urbano. Musei. Centro Interculturale.

4. Protezione Civile

Informazione su attività di Protezione Civile e sulle associazioni di volontariato. Partecipazione a manifestazioni e ad attività di protezione civile.

5 Tutela Ambiente

Partecipazione a iniziative di promozione e salvaguardia dei parchi cittadini. Accoglienza e accompagnamento di classi in visita ai parchi cittadini.

6 Servizio Civile all'Estero

Interventi di costruzione della Pace. Collaborazioni con le realtà locali in vari ambiti.

Nell'ambito delle varie attività sono previsti, da parte dei volontari, anche degli accompagnamenti che possono essere effettuati con autopullman, treno e pulmini della Pubblica Amministrazione.

Soggetti assicurati: circa 400 volontari.

Attività Centro Mediazione di Torino

I mediatori operano all'interno del Centro Mediazione, con sede in Torino, ove svolgono l'attività di mediazione che prevede, principalmente, l'incontro tra la vittima e l'autore del reato o tra le parti in conflitto. A volte i mediatori si devono recare fuori sede in quanto il Centro opera a livello regionale.

I soggetti sopra indicati si devono considerare coperti: in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi, anche autonome, previste dai progetti.

Soggetti assicurati: circa 10 mediatori.

Attività di Scambi Internazionali

L'Ufficio Scambi Internazionali organizza, per i giovani, dei soggiorni della durata di 12/15 giorni in vari paesi europei ed extra europei (Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Finlandia, Ungheria, Romania, Polonia, Marocco, Tunisia, eccetera).

Durante i giorni di permanenza all'estero i giovani hanno la possibilità di conoscere la realtà socio culturale del paese straniero, di frequentare un corso di lingua, di partecipare ad attività sportive come pallavolo, basket, calcio, wind surf ed eccezionalmente rafting; svolgono inoltre attività culturali come stage di danza, teatro, musica. Durante il soggiorno i giovani vengono ospitati in strutture d'accoglienza quali centri giovanili, ostelli, campeggi, alberghi e famiglie. I viaggi vengono effettuati in treno o in aereo.

Il programma prevede campi di volontariato, corsi di lingua, progetti speciali e incontri internazionali in Italia e all'estero. L'attività dei campi comprende lavori di diverso genere, sotto la guida di esperti, che impegnano i partecipanti per alcune ore della giornata: ripristino e manutenzione ambientale, studio degli ecosistemi, pulizia di aree abbandonate, studi archeologici, intervento di recupero di castelli ed edifici antichi, partecipazione a programmi di educazione interculturale, etc. Nel corso di questi soggiorni sono altresì previste gite ed escursioni, visite di conoscenza dei luoghi, attività sportive e ricreative, momenti di confronto con i coetanei stranieri.

Ogni gruppo è seguito da un accompagnatore/animatore selezionato dall'Ufficio Scambi Internazionali. Gli accompagnatori sono reclutati all'interno di un gruppo di persone che usufruisce di formazione specifica di "accompagnatore all'estero per gli scambi internazionali". L'ufficio richiede preferibilmente delle precedenti esperienze nel campo dell'animazione e una buona conoscenza linguistica. Non si tratta di animatori professionisti ma, solitamente, di studenti universitari con la passione del viaggio. Per la loro collaborazione non vengono retribuiti.

Soggetti assicurati: circa 600 giovani e 30 accompagnatori/animatori.

Attività Progetto Murarte

Il progetto prevede la realizzazione di opere murali da parte di giovani in età compresa tra i 14 e i 29 anni. Gli interventi avvengono normalmente su superfici sparse per la città. I giovani eseguono le loro opere utilizzando bombolette atossiche; sono muniti di mascherina protettiva. Di norma l'altezza massima delle opere è relativa alla misura cui giunge il braccio in tutta la sua estensione, calcolabile in mt. 2,50 - 2,70. Sono, però, previsti casi in cui gli interventi da realizzare abbiano altezze superiori a quelle dette e che per effettuare le opere sia necessario l'uso di ponteggi fissi o elevatori mobili. In quest'eventualità il numero di giovani che intervengono può variare da 3 a 15 persone massimo. I ragazzi possono lavorare alle loro opere in qualsiasi ora del giorno o della notte, in quanto la caratteristica del progetto è di rendere sicuro e legale il loro intervento, che, normalmente effettuano nel tempo libero o negli orari a loro più congeniali.

Per un periodo massimo di trenta giorni all'anno, normalmente nel periodo estivo, i giovani potranno realizzare opere murali lavorando sui cestelli mobili, estendibili fino a un massimo di 15 metri da terra.

Soggetti assicurati: circa 200 giovani.

Attività Spazio Autonomia

I giovani frequentano lo spazio sito in Torino, Via Stampatori 10, e operano in collegamento con l'area Autonomia e Responsabilità, per la quale gestiscono laboratori di riflessione e formazione culturale e incontri di carattere prettamente culturale.

I soggetti sopra indicati si devono considerare coperti in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi, anche autonome, previste dall'area Autonomia e Responsabilità.

Soggetti assicurati: circa 20 giovani.

Iniziativa gestite dalla Divisione Servizi Sociali e Servizi Sociali Decentrati (Circoscrizioni)

Soggetti assicurati: 2.290 minori, 1.280 disabili, 300 persone trasportate da e verso abitazione per e da luogo attività, 1.620 anziani, 1.300 stranieri e nomadi, 482 adulti in difficoltà, 2.770 collaboratori.

Totale assicurati circa 10.000 persone.

La copertura dei soggetti assicurati è efficace:

- in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne ai presidi;
- durante il tragitto domicilio-servizio e viceversa sia che il soggetto usufruisca del servizio di trasporto comunale o privato, sia che lo effettui da solo;
- in occasione di soggiorni esterni, estivi o invernali, gite, visite esterne, rappresentazioni, e manifestazioni, varie in locali, anche non dell'Ente assicurato a qualsiasi ora della giornata.

Attività di Volontariato presso il Settore Sistema Bibliotecario Urbano della Città di Torino

Le attività che i volontari sono chiamati a svolgere presso il Settore Sistema Bibliotecario Urbano sono le seguenti:

- attività per migliorare e potenziare la qualità dei servizi già esistenti (assistenza personalizzata all'utente)
- orientamento all'uso della biblioteca
- ricerche bibliografiche tematiche)
- sperimentare forme di intervento innovative (prestito a domicilio, prestito presso gli ospedali, attività con utenze deboli: anziani, disabili, stranieri).

La garanzia è prestata in ogni momento di permanenza dei soggetti nei vari servizi per attività interne ed esterne alle sedi bibliotecarie, anche autonome, previste dai progetti; in occasione di soggiorni estivi esterni, gite, visite esterne, formazione, rappresentazioni varie in locali anche non dell'Ente assicurato a qualsiasi ora della giornata.

Soggetti assicurati: circa 30 volontari.

Attività della Divisione Servizi Culturali denominata Organizzazione di Corsi di Formazione Musicale

La garanzia è prestata anche in occasione di uscite esterne, anche fuori Torino, per saggi, concerti e relativa prove.

Soggetti assicurati: circa 500 allievi e 70 collaboratori.

Progetto "Mettiamoci al Sicuro - Salviamoci la Pelle"

Il progetto è realizzato dalla Protezione Civile di Torino e ha lo scopo di sensibilizzare ed educare all'autoprotezione i bambini delle scuole materne insegnando loro come comportarsi nelle diverse situazioni di pericolo e come proteggersi durante le calamità.

L'attività consiste nella creazione di mini squadre di protezione civile. I bambini facenti parte delle mini squadre ricevono un addestramento mirato a una conoscenza delle misure di autoprotezione e soccorso e sono organizzati in squadre specializzate in una particolare tipologia di soccorso.

Assicurati: circa 40 bambini e 2 istruttori.

Valido per tutte le attività sopra descritte

Di comune accordo tra le parti si prende e si dà atto che:

- eventuali modifiche, in aumento o in diminuzione, del numero delle persone che svolgono le sopra descritte attività non influiranno sul conteggio del premio di polizza e sulla validità della copertura assicurativa;
- per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione giacente presso il Contraente;
- limitatamente alle lesioni personali, le persone di cui alle attività sopra descritte si intendono terze tra di loro. Relativamente ai soggetti assicurati per le iniziative gestite dalla Divisione Servizi Sociali e Servizi Sociali Decentrati (Circoscrizioni) l'assicurazione è espressamente estesa anche ai danneggiamenti di protesi, ausili acustici e occhiali/lenti.

Art. 25 ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) per i quali, in conformità alle norme del d.lgs. 209/2005 s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione, è obbligatoria l'assicurazione
- b) derivanti da attività istituzionali esercitate tramite Aziende Municipalizzate e Società partecipate, a meno che non derivi comunque al Contraente/Assicurato una responsabilità risarcibile a termini della presente polizza
- c) da furto, anche a cose in consegna o custodia, salvo quanto previsto all'art. 35 e all'art. 37.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro non comprende i danni:

- d) da detenzione, impiego e comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- e) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al successivo art. 32
- f) derivanti da detenzione e impiego di esplosivi, eccetto per gli armamenti degli addetti al servizio di Polizia Municipale
- g) derivanti da atti di terrorismo
- h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici
- i) derivanti alle cose sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto previsto al successivo art. 36
- j) derivanti dalla presenza e dagli effetti diretti ed indiretti dell'amianto
- k) conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o incendio;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 26 NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di Amministratori del Comune di Torino.

Sono altresì considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti all'art. 23 paragrafo *B - RCO*, anche nel caso di loro partecipazione alle attività dell'Amministrazione (manuali e non), a qualunque titolo svolte.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, in quanto risulta operativa e applicabile l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio, nonché per i danni a cose qualora subiti in servizio.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.

Art. 27 RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La copertura:

- è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle e/o con le quali l'Amministrazione deve rispondere ai sensi di legge;
- comprende, in virtù del principio di immedesimazione organica, la responsabilità personale degli amministratori, dei consiglieri, dei dipendenti, del segretario generale, dei componenti organi collegiali e comunque dei soggetti che hanno nei confronti dell'Amministrazione tale immedesimazione.

La presente estensione di garanzia non comporta oneri per il Contraente.

Si conviene che la garanzia assicurativa opera per la responsabilità civile personale dei soggetti impiegati presso l'Amministrazione in lavori socialmente utili e dei soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi e per attività organizzate, promosse e coordinate dall'Ente.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende la responsabilità civile personale dei soggetti di cui all'art. 24 della presente polizza, nonché di altri soggetti non in rapporto di dipendenza quali persone in rapporto di lavoro temporaneo, collaboratori, consulenti esterni, appartenenti ad associazioni di volontariato, volontari non appartenenti ad associazioni di volontariato che operano sotto la direzione e per conto del Comune di Torino, obiettori, giovani che prestano il servizio volontario civile, docenti.

Art. 28 RESPONSABILITÀ DA D.LGS. n. 81/2008

Si precisa che la garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Amministrazione, sia per l'esercizio svolto direttamente, sia quale committente ai sensi dei disposti del d.lgs. 626/1994 s.m.i. (comprese modifiche ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 910), del d.lgs. 494/1996, del d.lgs. 195/2003 s.m.i., del d.lgs. 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, con estensione alla responsabilità civile personale degli Assicurati, fermo restando che quest'ultima estensione non comporta oneri per il Contraente.

Art. 29 COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a terzi per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni o incarichi, a eccezione di quelli di proprietà o in uso all'Amministrazione e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;

Art. 30 DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ

La garanzia è estesa ai danni derivanti da mancato avvio, interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 31 DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

La garanzia comprende i danni a cose di terzi conseguenti a incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

In presenza di garanzia operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

Art. 32 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni derivanti da inquinamento, di natura accidentale, dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.

Art. 33 PROPRIETÀ, CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, usufruttuario, utilizzatore a qualsiasi titolo di costruzioni o moduli abitativi in genere, comprese pertinenze e/o dipendenze a qualsiasi uso destinate o godute, anche da terzi e anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività assicurate, di impianti sportivi e ricreativi, nonché di parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili comprese pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi titolo detenuti e a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

Art. 34 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al d.lgs. 209/2005 salvo che si tratti di mezzi normalmente non destinati a circolare su aree aperte al pubblico per i quali l'Assicurato abbia ommesso di provvedere alla copertura assicurativa R.C.A.

Art. 35 DANNI A COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose in consegna e custodia e ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del Codice Civile.

Art. 36 COSE IN AMBITO LAVORI

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori, sempreché tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La garanzia comprende i danni derivanti a cose di terzi in consegna e custodia.

Art. 37 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta precisato tra le parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per le seguenti fattispecie di danni:

- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, con particolare riferimento all'attività di smercio e/o somministrazione di prodotti;
- da ritardato e/o omesso soccorso;
- dovuti a proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- conseguenti a sorveglianza e custodia di bambini, durante attività ricreative; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli Addetti al servizio anche se non dipendenti;
- a terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato salvo quanto previsto dal d.lgs. 209/2005;
- derivanti dalle attività di unità cinofile e a cavallo appartenenti al Settore Polizia Municipale del Comune di Torino. Per i danni cagionati da predetti animali la garanzia si intende efficace 24 ore su 24 anche in ragione della custodia dell'animale effettuata dall'agente. Gli agenti sono in ogni caso considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio;
- da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente o da Terzi su committenza del Contraente;
- relativi all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, mostre, fiere, manifestazioni e altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite a impianti e installazioni, proprie e di terzi, corsi di aggiornamento, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi e iniziative culturali nelle scuole e non;
- relativi all'organizzazione di corsi, stage, attività formative sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato. È compresa la responsabilità per danni a terzi cagionati dai partecipanti alle predette attività.

Art. 38 FRANCHIGIE E GESTIONE DEI SINISTRI NELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI

La garanzia è prestata con una franchigia frontale di € per ogni sinistro.

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia.

Successivamente alla liquidazione di ogni sinistro, la Società trasmetterà al Contraente la documentazione comprovante gli importi liquidati, con il conteggio della franchigie anticipate e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro novanta giorni dalla relativa richiesta.

Art. 39 ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo quanto diversamente indicato negli articoli precedenti, l'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS. L'assicurazione R.C.O. vale nel Mondo intero.

Art. 40 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati, salvo dolo.

Art. 41 SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO	FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
-------------------	----------	------------	----------------------

	PER SINISTRO	PER SINISTRO	PER SINISTRO
R.C.T.	---	€	€ 20.000.000,00 per sinistro e per anno
R.C.O.	---	---	€ 10.000.000,00 con il limite di € 10.000.000,00 per prestatore di lavoro
DANNI DA INCENDIO		€	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	---	€	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA DANNI A COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE	---	€	€ 750.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	---	€	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA FURTO DI COSE DI TERZI	---	€	€ 50.000,00 per sinistro e € 300.000,00 per anno
DANNI DA FURTO DA IMPALCATURE – PONTEGGI		€	€ 100.000,00 per sinistro e per anno

COSTITUZIONE DEL PREMIO

Retribuzioni preventivate	Tasso lordo pro mille	Premio annuo
€ 348.952.667,00 <i>(consuntivo 2010)</i>	N.A.	€

PREMIO ANNUO			
Premio imponibile	Accessori	Tasse	Premio lordo

RATA SEMESTRALE ricorrente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno			
Premio imponibile	Accessori	Tasse	Premio lordo

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE SOCIETÀ MANDANTI/COASSICURATRICI

